

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

**Importanti decisioni sono state assunte dai Ministri
Damiano e Turco dalla Commissione Lavoro del Senato:**

“SUBITO MISURE PRECETTIVE” nel Testo Unico

Aggiornamento al 14 maggio 2007

1. Le decisioni dei Ministri Damiano e Turco
2. Le decisioni della Commissione Lavoro del Senato

A cura di Rino Pavanello

Segretario Associazione Ambiente e Lavoro

1. Le decisioni dei Ministri Damiano e Turco

Come riportato in una nota congiunta dei Ministri del Lavoro Cesare Damiano e della Salute Livia Turco: **“Il Governo ha deciso di rendere prescrittive alcune norme contenute nel disegno di legge delega** (NdR: sul Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) **e di mettere in campo straordinari strumenti di intervento, in attesa dell'entrata in vigore della riforma, ed in coerenza con l'orientamento espresso dalla Commissione lavoro del Senato”.**

Il Governo - sottolinea la nota congiunta - **perfettamente consapevole della drammaticità e complessità della situazione intende attuare tutto quanto è possibile, in sinergia con le Regioni, e con il coinvolgimento delle parti sociali, per sconfiggere la terribile teoria degli incidenti sul lavoro, avendo scelto di non accettarli come fatalità e di promuovere una nuova cultura della sicurezza e della legalità”.**

Si sta inoltre predisponendo:

- il coordinamento dei sistemi informativi
- la realizzazione di programmi formativi e di informazione nei confronti dei lavoratori per favorire, specie con riferimento a settori o lavoratori maggiormente esposti, la crescita della conoscenza dei rischi in ambiente di lavoro.

Diventerà inoltre **norma immediatamente applicabile anche l'inserimento nei programmi scolastici della materia della sicurezza**, già dal prossimo anno scolastico 2007/2008.

E' anche previsto:

- **rafforzamento delle prerogative e competenze dei RLS** (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
- l'intendimento di **inserire una norma che consenta l'estensione ad altri settori della riduzione dei premi INAIL**, già previsti per il settore artigiano dalla finanziaria 2007'.

I due ministri ritengono **imprescindibili adeguate risorse** per realizzare concretamente gli obiettivi.

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



Regione Lombardia



ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

È anche **previsto un ulteriore potenziamento dell'apparato ispettivo** con l'assunzione degli idonei ai concorsi di ispettore sul lavoro e di ispettore tecnico e l'aumento delle risorse per le missioni, con lo scopo di intensificare la vigilanza.

Indispensabile, secondo i ministri, **anche l'incremento dell'apparato ispettivo delle Regioni** tramite **l'assunzione di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**.

Per realizzare concretamente questi obiettivi i Ministri Damiano e Turco ritengono **necessaria l'individuazione di adeguate e specifiche fonti di finanziamento** che i due ministeri ritengono imprescindibili, **considerato il triste bollettino degli infortuni e degli incidenti mortali sul lavoro**

Secondo la nota congiunta: "la legge delega per il testo unico in materia di salute e sicurezza rappresenta un tassello fondamentale della strategia che il Governo ha messo in campo fin dal suo insediamento per tutelare la salute, la vita e l'integrità fisica dei lavoratori".

2. Le decisioni della Commissione Lavoro del Senato

IN SEDE REFERENTE

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

(1486) SACCONI ed altri. - Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Sintesi delle decisioni del 8 maggio 2007

Il presidente **TREU avverte** che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, tenutasi prima dell'inizio della seduta, **si è deciso di proporre alla Commissione di costituire un Comitato ristretto per:**

- **l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1507**, già adottato come testo base, e
- **per una valutazione sulla possibilità di trasformare alcuni principi di delega in norme direttamente precettive** - facendo riferimento anche ad alcune parti del disegno di legge n. 1486 - secondo un orientamento emerso in numerosi interventi nel corso dell'esame congiunto.

A tal fine, si è convenuto sull'opportunità di tenere una prima riunione del Comitato ristretto già nel pomeriggio di domani alle ore 15,30, in luogo della seduta della Commissione, già convocata per la stessa ora, e che si riunirà invece alle ore 21.

Poiché non si fanno obiezioni, **così rimane stabilito**.

La seduta era stata preceduta dalla Audizione dell'Associazione Ambiente e Lavoro, che aveva illustrato una nota appositamente predisposta.

(**vedi al link**: <http://www.amblav.it/download/n-Testo-Unico-Audizione-Senato-08-maggio-2007.pdf>)

Seguono sintesi delle riunioni del 2, 8 e 9 maggio 2007

Per essere sempre informati sul Testo Unico collegati al sito dedicato:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



Regione Lombardia



ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Sintesi della riunione del 2 maggio 2007

Il relatore Sen. Giorgio ROILO (*Ulivo*) aveva introdotto l'esame del disegno di legge n. 1486, evidenziando che esso riprende con alcuni adattamenti i contenuti dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presentato nella passata Legislatura in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ma ritirato dal Governo allora in carica, in relazione ad alcune questioni riguardanti la compatibilità della disciplina proposta con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e regioni in materia di sicurezza del lavoro. Contrariamente al disegno di legge n. 1507, che conferisce una delega legislativa al Governo, il ddl n. 1486 al Governo, il disegno di legge n. 1486 si pone dunque come una disciplina immediatamente precettiva, e opera non solo una riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche una rivisitazione di tutta la materia attraverso l'armonizzazione della legislazione vigente.



(Ndr: omissis, relazione completa all'indirizzo: <http://www.amblav.it/testounico.asp>)

Il relatore rileva quindi la difficoltà di condurre un esame congiunto dei disegni di legge n. 1507 e n. 1468, considerata la diversa natura dei due testi, il primo inteso a conferire una delega legislativa al Governo e il secondo recante già il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro che della delega medesima dovrebbe costituire l'oggetto. Tuttavia si **propone l'abbinamento dei due disegni di legge**, in base a due considerazioni: la prima è relativa alla disposizione dell'articolo 51, comma 1 del Regolamento del Senato, in base al quale i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente; la seconda riguarda l'orientamento, emerso nel corso del dibattito fin qui svolto in Commissione, volto ad individuare alcuni temi sui **quali si potrebbe decidere, nell'ambito dell'esame in sede referente, di dettare norme immediatamente precettive, da inserire nell'ambito del disegno di legge n. 1507**, e che si affiancherebbero alle disposizioni recanti i principi e i criteri direttivi della delega. **Il disegno di legge del Governo dovrebbe pertanto essere assunto come testo base.**

Il presidente Sen. Tiziano TREU fa presente che, poiché non si fanno obiezioni, le proposte del relatore si intendono accolte. Avverte pertanto che **l'esame dei disegni di legge n. 1507 e n. 1486 procederà congiuntamente, e che viene assunto come testo base**, al quale riferire gli eventuali emendamenti, **il disegno di legge n. 1507.**

Propone quindi di convocare prossimamente un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per assumere le opportune decisioni in merito ai tempi e alle modalità di prosecuzione dell'esame congiunto, e per **valutare meglio l'ipotesi di dare vita ad un Comitato ristretto**, al quale potrà essere affidato il compito di individuare - con riferimento al testo base testé prescelto dalla Commissione - gli ambiti specifici suscettibili di essere disciplinati con norme immediatamente precettive, nonché i profili che dovranno essere connotati come criteri e principi direttivi di delega.



Il **PRESIDENTE** ..., propone che **la discussione generale si concluda entro la prossima settimana** e che entro lo stesso termine abbiano luogo anche gli interventi di replica del relatore e del rappresentante dell'Esecutivo. Propone altresì di **fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1507, assunto come testo base, per le ore 12 di mercoledì 16 maggio.**



Informazioni sul “Codice” e le “Riviste della Prevenzione

β β β

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

Regione Lombardia

ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Sintesi delle riunioni del 8 e 9 maggio 2007

Interviene quindi nella discussione generale il Sen. Maurizio SACCONI (FI), il quale ricorda che il disegno di legge n. 1486, di cui è primo firmatario, ripropone con alcuni aggiustamenti lo schema di decreto legislativo recante testo unico delle norme sulla sicurezza del lavoro, varato nella passata Legislatura in base alla delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge n. 229 del 2003, e successivamente ritirato, soprattutto a causa della difficoltà di superare i rilievi mossi presso altre sedi istituzionali circa la presunta violazione delle norme costituzionali in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Ciò nonostante, ad avviso del senatore Sacconi, le ragioni delle scelte effettuate con il testo elaborato nella passata Legislatura mantengono tuttora la loro piena validità, in primo luogo in relazione all'esigenza di pervenire finalmente al coordinamento ed alla semplificazione di un sistema normativo che si è sedimentato nell'arco di un cinquantennio, e del quale si rende necessario assicurare l'operatività,



a fronte dell'ineffettività che si è riscontrata soprattutto negli ultimi anni. Tale ineffettività è il problema principale che il legislatore è chiamato ad affrontare. La disciplina vigente in materia di sicurezza del lavoro è stata infatti elaborata essenzialmente con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, e si fonda pertanto su un approccio prescrittivo, supportato da adempimenti di carattere formale, con un elevato livello di burocratizzazione: questa impostazione si è rivelata del tutto inefficace nei confronti delle piccole e medie imprese e, più in generale, di una realtà del sistema produttivo italiano caratterizzata da un forte decentramento.

Occorre quindi mutare la filosofia stessa del sistema normativo della sicurezza sul lavoro, e dare vita ad un testo unico la cui effettività nei confronti della piccola impresa sia garanzia di effettività anche nei confronti dell'impresa di grandi dimensioni, e che si deve connotare in primo luogo per certezza e semplicità della norma, come presupposto per la sua applicabilità. A tale fine, è essenziale l'adozione di un approccio sostanzialistico e per obiettivi, con alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo, occorre prevedere che le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro possano essere svolte con il concorso delle parti sociali, in un rapporto fondato sul principio di sussidiarietà, anche traendo spunto dalle positive esperienze di bilateralità realizzate nel settore dell'edilizia e dell'artigianato. D'altra parte, è innegabile che un vero ed effettivo incentivo alla bilateralità presuppone che laddove essa si afferma si realizzi una proporzionale riduzione degli adempimenti e dei controlli.

Un altro problema al quale si deve trovare una positiva risoluzione nel testo unico - prosegue il senatore Sacconi - riguarda l'esigenza di individuare modalità operative condivise con le Regioni, per superare le ambiguità della disciplina costituzionale, che, come è noto, ha alimentato a dismisura il contenzioso innanzi la Corte costituzionale. Sarebbe peraltro gravemente errato, in materia di sicurezza del lavoro, accreditare l'idea di una disciplina differenziata a livello territoriale. Si rende invece necessaria una riflessione specifica sul coordinamento delle funzioni di vigilanza, indispensabile proprio al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa prevenzionistica su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito del predetto coordinamento, va poi assicurato anche il diritto di interpello, nei termini già previsti dalla legislazione vigente, per venire incontro alle esigenze degli operatori chiamati ad applicare la norma e anche di coloro che sono addetti alla vigilanza.

Come è già stato affermato durante la discussione, nel disegno di legge n. 1507, adottato dalla Commissione come testo base, occorre introdurre, in misura quanto più possibile ampia, disposizioni immediatamente precettive: l'idea di limitarsi al varo di una delega, che potrebbe essere esercitata - secondo quanto previsto nello stesso disegno di legge del Governo - entro un termine suscettibile di protrarsi fino a diciotto mesi, contraddice apertamente l'esigenza, richiamata da più parti e in sedi istituzionali autorevolissime, di disporre celermente di un insieme di norme in grado di incidere efficacemente sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Pertanto, si potrebbero introdurre norme immediatamente operative per quanto riguarda la disciplina delle bilateralità, del coordinamento delle funzioni di vigilanza, nonché in materia di sanzioni. Su questo ultimo tema, nel corso delle audizioni informali svolte presso l'Ufficio di Presidenza, si è registrato un unanime e motivato dissenso delle organizzazioni datoriali nei confronti dei principi di delega contenuti nel disegno di legge del Governo. Questi ultimi, in effetti, non sono tali da assicurare sanzioni proporzionate alla responsabilità ed al danno prodotto a seguito della violazione della norma, e per questo aspetto, potrebbero sortire l'effetto indesiderato di incoraggiare il ricorso del lavoro sommerso.

Altre disposizioni immediatamente precettive, da inserire nel disegno di legge n. 1507 - prosegue il senatore Sacconi - potrebbero riguardare i profili relativi alla formazione, all'informazione e all'incentivazione dei comportamenti virtuosi, sul modello del *bonus malus* applicato dall'INAIL ai premi assicurativi. Un altro problema da chiarire, e sul quale sarà fondamentale conoscere l'avviso del rappresentante del Governo, attiene alle risorse pubbliche effettivamente disponibili per la sicurezza e la prevenzione.

In conclusione, il senatore Sacconi rileva che permangono forti motivi di divergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, in particolare per quanto attiene alla disciplina relativa alle sanzioni. Esprime peraltro l'auspicio che nel prosieguo della discussione possa prevalere l'approccio collaborativo, di cui la sua parte politica si è fatta promotrice - e di cui ha avuto sentore anche negli interventi del rappresentante del Governo e del Presidente - e che maturino conseguentemente le condizioni per pervenire all'elaborazione di un testo normativo quanto più possibile condiviso.

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

 Regione Lombardia

 ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Interviene quindi nella discussione generale il Sen. Franco TURIGLIATTO

(Misto-SC), intervenendo nella discussione generale, sottolinea preliminarmente che il disegno di legge n. 1507 è orientato nella giusta direzione rispetto alle politiche di prevenzione degli incidenti sul lavoro, anche se è opportuna l'introduzione in tale testo normativo di alcune modifiche migliorative.

Va in generale evidenziato che l'elevata incidenza statistica degli infortuni sul lavoro è ascrivibile innanzitutto alla progressiva diminuzione delle tutele del lavoro operata nell'ultimo decennio, nella prospettiva - assai discutibile - di una centralità assoluta dell'impresa, con tutte le conseguenti ripercussioni di tale impostazione sul contenimento del costo del lavoro e sulla precarizzazione dei rapporti lavorativi, suscettibile quest'ultima di indebolire notevolmente la posizione dei lavoratori, spesso sottoposti a orari e condizioni di lavoro inaccettabili.



In tale quadro complessivo appare evidente che una politica del lavoro volta a ridurre la frequenza degli infortuni dovrebbe articolarsi in un'ottica più ampia rispetto a quella sottesa al disegno di legge n. 1507, prospettando anche interventi idonei a contrastare il grave fenomeno della precarietà del lavoro.

E' ravvisabile poi una contraddittorietà tra le campagne giornalistiche volte a denunciare il grave fenomeno delle cosiddette "morti bianche" e le campagne, anch'esse promosse da taluni organi di stampa, dirette contro il fenomeno dell'assenteismo dei dipendenti - anche di quelli appartenenti al pubblico impiego - che spesso non tengono conto dello stress a cui è continuamente sottoposto il lavoratore. Gli orientamenti recentemente emersi rispetto alle ipotesi di eliminazione dell'obbligo posto in capo al datore di lavoro di pagare la retribuzione nei primi tre giorni di malattia del lavoratore non sono condivisibili, come pure risultano del tutto inaccettabili i tentativi di eliminare il secondo macchinista nei convogli delle Ferrovie dello Stato, nonché quelli volti a esternalizzare in talune circostanze i controlli sulla sicurezza sul lavoro.

Va inoltre rilevato che i tempi previsti per l'esercizio della delega da parte dell'Esecutivo - ai quali occorre aggiungere quelli necessari per l'approvazione del disegno di legge di delega stesso - risultano incompatibili con l'urgenza di porre rimedio al grave problema degli infortuni sul lavoro, e conseguentemente sarebbe necessario integrare il predetto disegno di legge con disposizioni immediatamente precettive.

Un intervento specifico dovrebbe poi riguardare il comma 1198 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007: tale disposizione, che sospende le ispezioni in materia di sicurezza nelle imprese che abbiano presentato una domanda di regolarizzazione retributiva e contributiva dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture, è del tutto inaccettabile, poiché si ispira ad un equivoco principio di mercificazione della sicurezza sul lavoro, e andrebbe pertanto abrogata. Occorre inoltre prevedere anche un intervento sulla disciplina degli appalti, al fine di evitare la frammentazione del ciclo produttivo, che inevitabilmente finisce per determinare una diminuzione delle tutele sul piano della sicurezza.

E' necessario altresì definire, alla stregua di taluni parametri oggettivi, gli standard minimi di controlli e verifiche a cui sottoporre le aziende, come pure occorre assumere tutte quelle misure volte ad evitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti potenzialmente nocivi - come ad esempio l'amianto - anche nelle situazioni in cui le predette esposizioni che non superino i valori limite previsti per ciascuna sostanza.

E' inoltre opportuno rafforzare il ruolo e le responsabilità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, tutelando gli stessi rispetto ad eventuali indebite pressioni dei datori di lavoro.

Un'altra misura che potrebbe sortire effetti positivi in ordine alla prevenzione degli infortuni è costituita dalla introduzione della possibilità per il lavoratore di sospendere l'attività lavorativa qualora la stessa presenti dei pericoli per l'incolumità, e della contestuale facoltà per lo stesso di chiedere in tali circostanze l'attivazione dei controlli da parte delle autorità competenti.

E' infine del tutto condivisibile l'aggravamento delle sanzioni per violazioni di norme antinfortunistiche, prefigurato nel disegno di legge delega n. 1507.



Informazioni sul "Codice" e le "Riviste della Prevenzione"
→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

Regione Lombardia

ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE
DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

Intervenendo nella discussione generale, **il presidente TREU** rileva preliminarmente che nel corso del dibattito in Commissione è emersa una significativa convergenza tra le forze politiche sia sulla necessità di procedere quanto più possibile speditamente nel varo della legge delega sia, nel merito, sull'esigenza di procedere alla semplificazione e all'innovazione del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro. Occorre peraltro non nascondersi le difficoltà di un intervento di così ampia portata, che è stato tentato già, senza successo, sia nella XIII sia nella XIV Legislatura.

D'altra parte, la Commissione ha iniziato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo nella consapevolezza della necessità di fornire risposte tempestive e concrete alle rilevanti aspettative che si sono create nella pubblica opinione attorno alle problematiche della sicurezza sul lavoro.

A tale proposito, sono già emerse nel corso del dibattito in Commissione alcune

indicazioni meritevoli della più attenta considerazione, relativamente all'opportunità di assegnare un termine più ridotto di quello previsto nel disegno di legge n. 1507, per l'esercizio della delega, nonché alla possibilità di trasformare in disposizioni immediatamente precettive alcuni principi di delega.

Dalle valutazioni espresse nel corso delle audizioni, è emersa una generale condivisione dell'impostazione del disegno di legge del Governo, che, peraltro, è il risultato di un lungo ma proficuo lavoro di confronto con le parti sociali e con le Regioni. In particolare, vanno segnalati come importanti elementi di novità, in linea con la normativa europea, i principi di delega contenuti nel disegno di legge n. 1507 riguardanti l'estensione della normativa di sicurezza a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, e ai soggetti ad essi equiparati, nonché l'adeguamento della stessa normativa di sicurezza all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese.

In materia di semplificazione - questione richiamata anche negli interventi dei senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione - è stato sottolineato come il corpo normativo vigente sia stato modellato con riferimento soprattutto alla grande impresa, e come si renda pertanto necessario adattarlo, ai fini di una maggiore effettività, alla realtà del sistema produttivo italiano, caratterizzato soprattutto dalla presenza di imprese di piccole dimensioni. Non c'è dubbio che anche in sede di esercizio della delega, occorrerà elaborare norme che risultino concretamente applicabili alla realtà del sistema produttivo, ma questa impostazione deve tradursi in una disciplina che agevoli l'adeguamento della piccola impresa alle normative di sicurezza, senza però indulgere in atteggiamenti assolutori, per i casi di violazione delle norme.

Sull'apparato sanzionatorio delineato nei principi di delega - prosegue il Presidente - si sono registrate forti critiche da parte delle associazioni datoriali. Si tratta di un punto particolarmente delicato, che il disegno di legge del Governo affronta con apprezzabile equilibrio, e rispetto al quale anche l'ipotesi di passare dalle norme di delega a disposizioni immediatamente precettive - formulata ieri nell'intervento del senatore Sacconi - deve essere concretamente valutata, verificando la sussistenza delle condizioni per pervenire ad una intesa: sull'argomento, occorre prendere atto che permangono valutazioni fortemente differenziate tra le forze politiche. Qualora si dovesse intervenire sulla parte del disegno di legge del Governo relativo al sistema sanzionatorio, si dovrebbe anche valutare l'applicabilità del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, limitatamente alle violazioni più gravi. Inoltre, la riflessione sul tema dell'apparato sanzionatorio non può andare disgiunta da una ricognizione delle norme di carattere premiale - l'attivazione delle quali richiede peraltro risorse finanziarie adeguate - e delle relative sanzioni per la loro violazione.

Anche se gli interventi di razionalizzazione e semplificazione della legislazione sono importanti, è tuttavia essenziale assicurare l'effettività della norma rendendo più efficaci ed incisive le funzioni di controllo; occorre infatti considerare che l'Italia dispone di una normativa sulla sicurezza del lavoro non dissimile da quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, stante la comune matrice comunitaria, ma registra un numero di incidenti sul lavoro molto più elevato rispetto agli altri paesi.

Un altro punto rilevante riguarda l'attribuzione di maggiori tutele e di prerogative più incisive ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, a livello sia aziendale sia territoriale: a tale proposito, è meritevole di attenzione la proposta di concentrare l'elezione di tali rappresentanti in un unico giorno, da dedicare anche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della sicurezza del lavoro.

Sulla bilateralità occorre precisare che, oltre alle funzioni in materia di formazione ed informazione, essa può operare anche come supporto all'azione di prevenzione e di accertamento, con un ruolo integrativo, ma non sostitutivo del controllo esercitato dagli organismi pubblici competenti. Analogamente, la valorizzazione delle buone prassi deve essere rivolta all'integrazione e non alla sostituzione della disciplina legale.

Sempre in tema di vigilanza, si è poi posto il problema di realizzare forme di coordinamento finalizzate a rendere più efficace l'azione dei diversi soggetti pubblici preposti a tale funzione. A tal fine, occorre anzitutto prevedere la definizione di indirizzi generali cogenti, concordati in particolare tra lo Stato e le Regioni, per la programmazione degli interventi a livello nazionale e territoriale, con l'indicazione delle relative priorità, nonché individuare i soggetti ai quali attribuire il compito del coordinamento operativo dell'attività di vigilanza e controllo, sempre nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ove intervenisse un accordo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti, si potrebbe pensare di disciplinare questo profilo tramite atti di natura regolamentare - come ad esempio un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - che assicurerebbero, tra l'altro, una maggiore flessibilità ed adattabilità della regolazione.

In materia di informazione e formazione, sia quella prevista nelle scuole, sia quella più specificamente rivolta ad alcune figure imprenditoriali, quale presupposto per l'avvio di attività, occorre poi una peculiare riflessione circa la necessità di assicurare adeguate risorse finanziarie, mentre sul tema degli appalti occorre elaborare una disciplina coerente con l'azione di riordino già intrapresa dal Governo per tale materia, precisando l'ambito di responsabilità del



Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

 Regione Lombardia

 ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468

committente nonché modalità specifiche di individuazione dei costi per la sicurezza, affinché quest'ultima non venga sacrificata alla logica del contenimento degli oneri e del massimo ribasso. Gli obblighi in materia di sicurezza già vigenti per gli appalti nel settore pubblico dovrebbero inoltre essere estesi anche al settore privato.

Ogni adeguamento ed ogni miglioramento del corpo normativo riguardante la sicurezza del lavoro - conclude il Presidente - comporta un impegno specifico sul piano del reperimento di risorse finanziarie adeguate: si tratta di un punto prioritario, sul quale è imprescindibile un impegno forte ed inequivoco del Governo.

Il senatore Oreste TOFANI (AM), intervenendo in discussione generale, evidenzia preliminarmente che, alla fine della XIV Legislatura, esattamente l'8 marzo 2006, la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche" approvò all'unanimità una relazione finale, le cui considerazioni conclusive sottolineano l'esigenza prioritaria di addivenire all'adozione di un testo unico o codice in materia di sicurezza sul lavoro.

Il disegno di legge n. 1507, assunto come testo base dalla Commissione, viene quindi incontro alla sopra descritta esigenza, prospettando una disciplina condivisa anche dalle regioni e dalle parti sociali.

Durante l'istruttoria effettuata dal Comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione per l'esame dei disegni di legge in titolo è altresì emersa l'esigenza,

largamente condivisa, di elaborare su taluni profili norme immediatamente precettive, ad integrazione dei criteri e principi direttivi di delega, in modo tale da dare risposte concrete e immediatamente efficaci rispetto al grave problema degli infortuni sul lavoro.

Tale normativa dovrebbe essere finalizzata anche a favorire il coordinamento delle attività di vigilanza, già prefigurato nell'ambito della relazione finale della Commissione d'inchiesta sopra citata, nella prospettiva, che venne unanimemente condivisa dai Gruppi politici, di incrementare gli *standard* di efficacia dei controlli. A tal proposito va sottolineata l'opportunità di assumere al più presto i candidati risultati idonei a precedenti concorsi espletati dal Ministero del lavoro, per il reclutamento di personale con qualifica di ispettore del lavoro, come pure è necessario valutare la possibilità che, con il consenso dell'Istituto, gli attivi di gestione dell'INAIL siano utilizzati per il sostegno finanziario alle politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come anche il ministro Damiano ha in più occasioni sottolineato, una politica efficace di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori non può non fondarsi su una cultura che miri ad umanizzare il lavoro, diffondendo un messaggio in tal senso, rivolto in particolare alle giovani generazioni, in primo luogo attraverso la scuola: è auspicabile che anche tale aspetto trovi una appropriata traduzione sul piano normativo nell'ambito del disegno di legge che la Commissione si accinge a varare.

Nella nuova legge occorre poi valorizzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, adottando tutte le misure volte a favorire l'espletamento da parte degli stessi del proprio mandato.

Nella relazione intermedia approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", costituita nella XV Legislatura - la cui attività è stata richiamata recentemente anche dal Presidente della Repubblica e da autorevoli esponenti del Governo - è stato affrontato il tema del coordinamento, a livello centrale e locale, delle attività di vigilanza dei vari soggetti competenti in materia di sicurezza ed è stata altresì sottolineata l'esigenza che nell'ambito delle quote minime della spesa sanitaria da destinare - in base al piano sanitario triennale - alla prevenzione complessivamente considerata, venga definito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Sempre nella predetta relazione intermedia, su proposta del senatore Zuccherini, è stato ipotizzato un sistema premiale, relativamente ai trasferimenti statali per la spesa sanitaria, da destinare a beneficio di quelle regioni che abbiano adottato comportamenti maggiormente virtuosi e raggiunto significativi risultati nella prevenzione degli incidenti sul lavoro.

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando che il Comitato ristretto concluda la propria istruttoria addivenendo ad una soluzione largamente condivisa, che consenta in tempi celeri di completare l'*iter* di approvazione del provvedimento all'esame.



Per essere sempre informati sul Testo Unico collegati al sito dedicato:

→ <http://www.amblav.it/testounico.asp>

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it



Regione Lombardia



ACCREDITAMENTO

ENTE CHE EROGA ATTIVITA' DI FORMAZIONE

DDG 18416 del 06/12/2005

SETTORI EA 35 e 37



CERTIFICATO N. 8139



PROVIDER N. 5468